

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

370 / 2025 del 21/10/2025

**Oggetto: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA E L'AREU
- AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER IL TIROCINIO DEGLI STUDENTI DEL
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE**

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA E L'AREU - AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER IL TIROCINIO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

VISTO che AREU sostiene il rapporto di collaborazione tra il mondo professionale e il mondo universitario e, in tale ottica, intende sviluppare la promozione di tirocini in favore di studenti universitari al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, realizzando momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;

VALUTATO che AREU ha un sistema articolato di servizi atto a consentire lo svolgimento di tirocini presso le proprie strutture aziendali, le quali si impegnano ad offrire un'importante occasione di incontro tra Università e mondo del lavoro;

PREMESSO che, con delibera n. 361 del 05.12.2023, è stata approvata la convenzione, per il tirocinio presso AREU degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, fino al termine dell'anno accademico 2024/2025 (30.09.2025);

VISTO

- il Prot. 20379 del 02.07.2025, con cui l'Università degli Studi di Milano - Bicocca trasmette una bozza di testo e propone il rinnovo della convenzione relativa ai tirocini degli studenti iscritti al Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche e Ostetriche;
- il Prot. 23501 del 21.07.2025, con cui AREU riscontra, inviando le proprie modifiche alla bozza, esprimendo di fatto il nulla osta al rinnovo e alla possibilità di mettere a disposizione strutture, attrezzature e personale delle proprie sedi per i tirocini degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.

CONSIDERATO che:

- con Delibera del 28.02.2025, il Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea in Infermieristica, Corso di Laurea in Ostetricia e del Corso di Laurea Magistrale

in Scienze Infermieristiche e Ostetriche ha espresso parere favorevole in merito al rinnovo della convenzione per il tirocinio degli studenti con l'AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza;

- con Delibera del 16.04.2025, il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia ha approvato il rinnovo della convenzione sopra indicata;

VISTE altresì, le successive note trasmesse da AREU e dall'Università, al fine di concordare un testo unico e condiviso tra le parti;

CONSIDERATO che la modalità di accesso e di frequenza degli studenti del Corso di Laurea alle strutture di AREU, per lo svolgimento delle attività didattiche e tecnico – pratiche, sono stabilite dal Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche d'intesa con la Direzione di AREU.

PRESO ATTO che:

- la presente convenzione non comporta alcun onere economico per l'Università. L'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messo a disposizione da AREU è gratuito;
- l'Università assicura che, nell'espletamento dell'attività didattica, il personale docente e gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche sono coperti da assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori" e, pertanto, AREU si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come di seguito indicato:

- a) "formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011;
- b) "sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/08, se prevista, e "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/2008;

RICHIAMATO il parere positivo reso dal Direttore della Struttura Complessa DAPSS di AREU in merito alla sottoscrizione di un nuovo accordo avente ad oggetto il tirocinio degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche dell'Università degli studi Milano – Bicocca;

RITENUTO pertanto di procedere alla sottoscrizione della convenzione per il tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laura Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche.

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, la convenzione per il tirocinio degli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che la suddetta convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadenza al termine dell'anno accademico 2026/2027 (30.09.2027);
3. di dare atto che dal presente provvedimento derivano oneri relativi alla sorveglianza sanitaria per ciascun tirocinante, su una stima di €100,00/Cad., costi già stimati e ricompresi nella Delibera AREU n. 400/2023 "Convenzione per attività di collaborazione nell'ambito della sorveglianza sanitaria sui lavoratori e della medicina preventiva a favore di AREU tra IRCCS San Gerardo dei Tintori di MONZA e AREU", i quali verranno contabilizzati nel Bilancio d'esercizio degli anni 2025, 2026 e 2027, sul conto n. 30202495 "Altri costi per Servizi Sanitari ATS/ASST/Fondazioni";
4. di dare atto che l'Università assicura che, nell'espletamento dell'attività didattica, il personale docente e gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche sono coperti da assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", pertanto AREU, in qualità di soggetto ospitante, s'impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:
 - a. il soggetto ospitante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
 - b. sul soggetto ospitante ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/08;prevedendo che i predetti adempimenti vengano tempestivamente assolti dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di AREU;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;

8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

	CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA E	
	AREU – AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA PER IL TIROCINIO	
	DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE	
	INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE	
	TRA	
	L'Università degli Studi di Milano – Bicocca, con sede legale in Milano, Piazza	
	dell'Ateneo Nuovo 1, cap. 20126, C.F. e P.IVA 12621570154, rappresentata dalla	
	Rettrice, Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, di seguito indicata come Università;	
	E	
	AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza , con sede legale: V.le Monza,	
	223 - 20126 Milano e sede amministrativa: Via Alfredo Campanini, 6 – 20124 Milano,	
	C.F. e P.IVA 11513540960, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore	
	Generale Dott. Massimo Lombardo di seguito indicata come AREU;	
	PREMESSO CHE:	
	• alle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati, al	
	fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo	
	svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al	
	completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 11	
	luglio 1980, n. 382);	
	• che è nell'interesse generale delle Università utilizzare competenze e strutture	
	<i>extra</i> -universitarie per assicurare un migliore e più completo assolvimento dei	
	propri compiti istituzionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di far	
	Pagina 1° di 6	

	acquisire agli allievi dei corsi significative esperienze tecnico-pratiche;	
	<ul style="list-style-type: none"> con delibera del 28.02.2025, il Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di 	
	Laurea in Infermieristica, Corso di Laurea in Ostetricia e del Corso di Laurea	
	Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche ha espresso parere favorevole	
	in merito al rinnovo della convenzione per il tirocinio degli studenti con l'AREU –	
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza;	
	<ul style="list-style-type: none"> con delibera del 16.04.2025, il Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia 	
	ha approvato il rinnovo della convenzione sopra indicata;	
	<ul style="list-style-type: none"> che con determina del Direttore Generale è stata approvata la stipula della 	
	presente convenzione.	
	Tanto premesso,	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	ART. 1 (Strutture)	
	AREU mette a disposizione dell'Università, per lo svolgimento del tirocinio tecnico –	
	pratico degli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e	
	Ostetriche, a titolo gratuito, le proprie strutture, attrezzature e personale situate	
	presso la Sede di AREU HQ e la sede della Formazione di Viale Monza, 223 -	
	Milano.	
	ART. 2 (Tirocinio)	
	L'Università può utilizzare le strutture di cui all'Art. 1 per l'espletamento delle attività	
	didattiche integrative di quelle universitarie, svolte nell'ambito del Corso di Laurea	
	Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche e per lo svolgimento di attività	
	tecnico – pratica ai fini del completamento della formazione accademica degli iscritti	
	al Corso di Laurea stesso.	
	ART. 3 (Frequenza delle strutture)	
	Pagina 2° di 6	

La modalità di accesso e di frequenza degli studenti del Corso di Laurea alle strutture indicate all'art. 1, per lo svolgimento delle attività didattiche e tecnico – pratiche di cui al precedente art. 2, sono stabilite dal Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche d'intesa con la Direzione di AREU.

ART. 4 (Oneri)

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per l'Università: l'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messo a disposizione da AREU è gratuito.

ART. 5 (Coperture Assicurative)

L'Università assicura che, nell'espletamento dell'attività didattica, il personale docente e gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche sono coperti da assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi.

ART. 6 (Attività didattica del personale sanitario)

L'Università, su proposta del Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia, all'inizio di ogni anno accademico potrà affidare ad esperti, appartenenti ad AREU, le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito e/o *Tutor* ai sensi della normativa vigente. A tale riguardo, AREU autorizza fin d'ora i propri dipendenti, che ne avessero titolo, a partecipare, senza onere alcuno per l'Università, all'attività didattica del Corso di Laurea, fatto salvo il consenso degli interessati.

Art. 7 (Sicurezza e salute dei lavoratori e degli ambienti di lavoro)

AREU, nella persona del Datore di Lavoro individuato ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del citato D. Lgs. dallo stesso effettuata, assicura agli studenti, esclusivamente per

	le attività svolte nei locali e negli spazi dell'Agenzia, le misure generali e specifiche	
	per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la	
	legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico	
	del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/2008).	
	Gli studenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia	
	emanati da AREU.	
	Al fine di garantire la corretta e migliore applicazione della normativa in materia di	
	sicurezza e salute dei lavoratori, AREU e l'Università, attraverso i rispettivi Servizi di	
	prevenzione e protezione ed Esperti Qualificati, potranno stipulare accordi e	
	procedure specifici in materia.	
	AREU è responsabile della sicurezza degli ambienti di lavoro, nei termini previsti	
	dalle vigenti disposizioni in materia.	
	Art. 8 (Trattamento dati personali)	
	Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui	
	alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della	
	convenzione medesima e per il tempo strettamente necessario.	
	Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del	
	Regolamento 679/2016/UE, del D.lgs. 196/2003 - come novellato dal D.lgs.	
	101/2018 - e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati	
	personali italiana.	
	In relazione ai rapporti in tema di data protection intercorrenti tra le due strutture e	
	le modalità operative di gestione dei diversi trattamenti, ciascuna parte agisce come	
	Titolare autonomo per gli adempimenti di propria competenza.	
	Pagina 4° di 6	

	Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dal presente accordo	
	unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29	
	Regolamento UE 2016/679.	
	Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22	
	Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto	
	di reclamo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso	
	giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).	
	Per quanto riguarda l'Università, l'informativa sul trattamento dei dati personali è	
	disponibile nella sezione del sito istituzionale dedicata alla "Privacy"	
	(https://www.unimib.it/privacy).	
	Per quanto riguarda AREU, l'informativa sul trattamento dei dati personali è	
	disponibile nella sezione del sito istituzionale dedicata alla "Privacy" al link:	
	(https://www.areu.lombardia.it/web/home/informative)	
	ART. 9 (Durata ed efficacia)	
	La presente convenzione produce effetti dalla data di sottoscrizione e fino al termine	
	dell'anno accademico 2026/2027 (scadenza 30.09.2027), oltre il quale potrà essere	
	rinnovata mediante formale provvedimento o scambio di corrispondenza con	
	apposito documento, previa richiesta esplicita di una delle parti e accordo tra le parti	
	stesse.	
	La volontà di recedere dalla presente convenzione, in tutto o in parte, dovrà essere	
	comunicata all'altra parte mediante comunicazione scritta da trasmettere almeno 6	
	mesi prima rispetto alla naturale data di scadenza dell'accordo. La richiamata	
	comunicazione dovrà essere effettuata mediante l'invio di raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o PEC.	
	Nelle more del rinnovo, la presente convenzione è da considerarsi prorogata sino	
	Pagina 5° di 6	

alla stipula dell'atto di rinnovo da farsi non più tardi di un anno.

Art. 10 (Imposta di bollo e registrazione)

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo, pari a €32,00 e assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014) da parte dell'Università.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.

per **Università degli Studi di Milano – Bicocca**

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Iannantuoni

Per **AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza**

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Massimo Lombardo

"Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ex art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82".